



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI IORIO	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BUONOMO	VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GAROFANO	CLEMENTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1511/10
depositato il 17/06/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK020600375 IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARENGHI, LAZZERA & PARTNERS
FONTANA ANGELICA NOL 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1511/10

UDIENZA DEL

13/01/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

420/4/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 GIU. 2011

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Ippolito

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino- ha accertato per l'anno 2005 a carico dello Studio legale associato Marenghi-Lazzazera&Partners, con sede in Ariano Irpino, con l'avviso di accertamento del 21.12.2009, notificato il 23.12.09, maggiori compensi per €. 15.450,37 afferenti le fatture n. 42 del 26.10.04 e n. 51 del 17.12.04 incassate nell'anno 2005 ed il reddito di lavoro autonomo in €. 69.008,00, dichiarato in €. 53.558,00 e determinato l'imposta IRAP dovuta in €. 656,00, oltre sanzioni in €. 1.548,00. A tanto l'Ufficio è pervenuto previo esame della documentazione depositata, su richiesta formulata ai sensi degli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72, l'acquisizione di notizie presso Istituti bancari e le Poste Italiane spa e l'espletamento del contraddittorio con il legale rappresentante, giusta verbali nn 4675 e 11249, rispettivamente del 19.11.09 e 01.12.09.

Avverso tale avviso ha prodotto ricorso con atto del 22.05.10, depositato il 17.06.10; il legale rappresentante, avv. Marenghi Raffaele, rappresentato e difeso dal rag. Vincenzo Castellano, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del DPR 917/86 e 25 del D.Lgs. 446/97, carenza ed illogicità della motivazione e mancata elusione di imposta e concluso per l'annullamento con vittoria delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate da parte sua con controdeduzioni in data 22.06.10 ha sostenuto la legittimità del proprio operato ribadendo che per i liberi professionisti vige "il principio di cassa" in ordine ai compensi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio impositore ha recuperato a tassazione, ai fini IRAP, la somma di complessivi €. 15.450,00 riferita a fatture emesse nell'anno 2004 ed incassate nell'anno 2005, in ciò avvalendosi del "principio di cassa" applicabile per il reddito di lavoro autonomo, così come previsto dall'art. 54 del T.U.I.R. ed accertato correlativamente maggiore imponibile, ai fini delle imposte dirette, per i soci Marenghi-Lazzazera con esclusione di tale importo, ai fini IVA, per essere quest'ultima imposta stata pagata nell'anno 2004.

Ebbene, il comportamento tenuto dall'Ufficio in detto accertamento, a parere di questa Decidente, è assai discutibile, dal momento che non vi è stata evasione d'imposta, né danno erariale, come si dirà in seguito.

Infatti, sia lo Studio legale che i soci Marenghi-Lazzazera, hanno assolto gli obblighi fiscali riferiti alle fatture "incriminate" e la nuova ripresa importa come conseguenza la duplicazione di imposta a qualsiasi titolo, vietata per legge. Nel caso si ravvisa, anche, l'inosservanza, da parte dell'Ufficio, della risoluzione n. 77/E del 23.04.2007 dell'Agenzia delle Entrate- Direzione normativa e contenzioso che detta disposizioni in ordine all'applicazione del citato "principio di cassa".

Dall'esame degli atti depositati risulta che per la fattura n. 42/04 di €. 12.804,42 vi è stato l'ordine di pagamento, in data 30.12.04, di detta somma a favore dello Studio legale sul proprio conto acceso presso il San Paolo Banco di Napoli, somma già disponibile in tale data, per cui tale incasso deve legittimamente attribuirsi all'anno 2004 e non al 2005, a nulla rilevando che a detta operazione sia stata data valuta 3.01.2005.

Il momento (3.01.05), diverso e successivo alla data dell'ordine di pagamento (30.12.04), attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il

q

delegante ed il delegato dell'operazione, che nel caso è la stessa Banca (ICCREA), irrilevante ai fini fiscali.

Resterebbe in piedi soltanto la ripresa di €. 2.465,95 riferita alla fattura n.51 del 17.12.04, per la quale, in verità, non è dato di conoscere le modalità di pagamento, onde potere decidere sul punto.

Pur tuttavia, tale fattura, già assoggettata ad imposta nell'anno 2004, sconterebbe per l'anno 2005 la stessa aliquota prevista dall'art. 15 del T.U.I.R., non dimenticando, poi, che l'importo complessivo di €. 15.540,00, ripreso a tassazione, è assorbito in toto da quello dichiarato per l'anno 2005 di €. 15.573 e recuperato a tassazione per l'anno d'imposta 2006 con avviso di accertamento n. TFK020600381 in discussione nell'odierna seduta.

Di certo, una più attenta disamina della problematica da parte dell'Ufficio nel rispetto dei principi costituzionalmente protetti ed in osservanza della normativa fiscale di riferimento avrebbe evitato l'insorgere del contenzioso de quo, perché, ripetesì, nel caso, non si ravvisa né di evasione fiscale, né danno erariale.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Avellino, in camera di consiglio il 13.01.2011.

IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE

IL PRESIDENTE